

CITTÀ DI ASTI
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE
Approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/05/2016



Rev. 5.6 Asti, Maggio 2016

Nei capitoli successivi i mutamenti determinati dall'accoglimento delle osservazioni vengono puntualmente illustrati ed evidenziati con apposito *carattere corsivo* o ~~*corsivo barrato*~~



INDICE

<u>TITOLO I - FINALITA' GENERALI</u>	4
ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	4
<u>TITOLO II - ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI</u>	7
ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE	7
ARTICOLO 4 - RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI INTERNI AGLI EDIFICI	7
ARTICOLO 5- MANUTENZIONE AREE VERDI, SUOLO PUBBLICO, SPAZZAMENTO STRADE E RACCOLTA RIFIUTI	9
ARTICOLO 6 - AREE SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE SPECIFICA	9
ARTICOLO 7 - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	10
<u>TITOLO III - ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE</u>	12
ARTICOLO 8 - CAMPO DI APPLICAZIONE	12
ARTICOLO 9 - DEFINIZIONI	12
ARTICOLO 10 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	13
ARTICOLO 11 - LOCALIZZAZIONE DEI SITI DESTINATI A MANIFESTAZIONI RUMOROSE TEMPORANEE	22
<u>TITOLO IV - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI</u>	25
ARTICOLO 12 - DOCUMENTAZIONE A VERIFICA DELLA NORMATIVA SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	25
ARTICOLO 13 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO	25
ARTICOLO 14 - VALUTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO	27
ARTICOLO 15 - VALUTAZIONE PREVISIONALE E RELAZIONE CONCLUSIVA DI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI	28



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

ARTICOLO 16 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E CONTROLLO	30
<u>TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>32</u>
ARTICOLO 17 – PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI	32
ARTICOLO 18 - SANZIONI	32
ARTICOLO 19 - DISCIPLINA DEI CONTROLLI	34
ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE	34
ARTICOLO 21 - ABROGAZIONI E VALIDITÀ	34
APPENDICI	35
NOTA 1: PRATICHE EDILIZIE	35
NOTA 2: IMPATTO ACUSTICO	36
NOTA 3: CLIMA ACUSTICO	37
ALLEGATI	48
SCHEMI DI DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL REGOLAMENTO	49
LIMITI DI ZONA	51
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	55



TITOLO I - FINALITÀ GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle competenze della Città di Asti in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativi decreti attuativi, dell'articolo 5 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", nonché della Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049 Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della LR 25 ottobre 2000, n. 52.

Articolo 2 - Definizioni

1. Si definiscono:

a) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) attività rumorosa a carattere temporaneo: attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno. Le attività connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno;



c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);

e) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa;

aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività.

Sono inoltre considerate ricettori le aree territoriali edificabili definite negli specifici decreti attuativi della L.447/95 e LR52/00;

f) ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o di riposo, ecc;

g) persone esposte al rumore: una o più persone all'interno o all'esterno dell'ambiente abitativo, potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa;

h) valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato negli spazi utilizzati da persone o comunità (art.2 c.3 del DPCM 14/11/97) più vicini alla sorgente, così da evitare sottostime. Per spazi utilizzati da persone o comunità si intende qualsiasi porzione di territorio accessibile ma esterno alle pertinenze della sorgente (ad es.: cortile o balcone di edificio residenziale/scolastico/ospedaliero, area verde, parco, marciapiede, ecc...);

i) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono distinti in:



- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

l) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;

m) impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni; questa definizione vale anche nel caso del "clima acustico" citato nella DGR 85-13268/2010 "Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

n) clima acustico: ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico) per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche;

o) requisiti acustici passivi degli edifici (RAP): i requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;

p) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995. A tale figura si deve fare riferimento anche nei casi citati dalle leggi regionali e nazionali come "tecnico abilitato".



TITOLO II – ATTIVITÀ RUMOROSE PERMANENTI

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Sono considerate attività rumorose permanenti quelle di seguito elencate, in modo non esaustivo:

- a) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);
- b) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari) ovvero in combinazione con altre attività commerciali a supporto delle stesse (musica nei negozi di abbigliamento, kebaberie, ludoteche ecc.);
- c) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);
- d) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati (art. 4);
- e) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici (art.5);
- f) attività all'aperto di igiene del suolo e raccolta rifiuti (art. 5).

Per quanto non specificatamente indicato negli articoli seguenti, si farà riferimento alla Legge Quadro 447 del 20 ottobre 1995 e suoi decreti attuativi.

Articolo 4 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

1. Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso



comune quali impianti di movimentazione di cancelli, portoni e serramenti, dissuasori per colombi.

2. Il disturbo provocato da semplici apparecchiature ad uso singolo, ovvero a servizio di un unico condomino e/o affittuario (quali elettrodomestici ed utensili) deve essere contenuto al minimo mediante una corretta manutenzione ed una massima attenzione nei comportamenti degli utilizzatori. Il funzionamento di detti impianti tecnologici, utilizzati sempre di più in periodo notturno ai fini del risparmio sui costi energetici, deve comunque cessare tra le ore 23,30 e le ore 6,30.

3. I limiti di cui all'Allegato A del DPCM 5 dicembre 1997 (tabella B DPCM 5/12/97 in appendice al presente regolamento) si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista la fattibilità tecnica ed economica.

4. Nel caso in cui, per un impianto installato antecedentemente all'entrata in vigore del DPCM 5 dicembre 1997, venga accertato il superamento dei limiti di cui all'Allegato A dello stesso, la Città di Asti ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

5. I limiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento) devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

6. Gli impianti tecnologici di cui al comma 1 del presente articolo, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 (tabella B DPCM 14/11/97 in appendice al presente regolamento) in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

7. Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio quali impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, UTA devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

In caso di accertamento di mancato rispetto dei limiti previsti al presente articolo, la Città di Asti adotta specifiche ordinanze volte ad ottenere tale rispetto.



Articolo 5- Manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spazzamento strade e raccolta rifiuti

1. L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi private o pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sia esse condotte da operatori dei servizi pubblici od anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici; è consentito nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.
2. Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività. Le altre attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario, a condizione che il livello di potenza sonora L_{WA} della macchina utilizzata sia inferiore o uguale a 95 dB(A) ovvero che non venga superato in prossimità dei recettori il livello L_{Aeq} di 70 dB(A) misurato su un tempo T pari a 30". In caso contrario valgono le limitazioni di orario di cui al c.1.
3. Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che vengano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.
5. Per attività in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga da parte della Città di Asti secondo le modalità descritte al Titolo III del presente regolamento.

Articolo 6 - Aree soggette a regolamentazione specifica

1. Per le aree individuate dal piano di classificazione acustica secondo i "Criteri per l'individuazione delle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto" forniti con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 e caratterizzate dalla compresenza di sorgenti rumorose riconducibili a più attività di cui alla lettera b) dell'articolo 3 del presente regolamento, la Città di Asti si riserva la



facoltà di emanare regolamentazioni specifiche al fine di garantire per il complesso delle emissioni il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del DPCM 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Le regolamentazioni specifiche vengono concordate con le Circoscrizioni coinvolte e, sentiti i soggetti interessati, approvate con atto del Consiglio Comunale.

Articolo 7 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'articolo 14 della Legge Regionale 52/2000.

2. A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, la Città di Asti ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex Legge 447/1995, articolo 2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), articolo 14, Legge Regionale 52/2000.

3. L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.



4. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge 447/1995, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.
5. L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della Legge 447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.032,00 a Euro 10.329,00.
6. L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi dei commi 2-3 dell'articolo 4, dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 258,00 a Euro 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale 52/2000.
7. L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 4 e dal comma 1 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'art.4 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 16 della Legge. n. 3/2003.
8. Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, quali schiamazzi e strepitii di animali, può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'articolo 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
9. Il procedimento legato all'attestazione delle inottemperanze alla normativa acustica, con eventuale sopralluogo da parte del corpo di Polizia Municipale o dei tecnici ambientali dell'Arpa, darà luogo a provvedimenti sanzionatori che saranno trasmessi al Settore della Città di Asti competente per le notifiche e riscossioni.



TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Articolo 8 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile di seguito elencate, in modo non esaustivo:
 - a) attività di intrattenimento o spettacolo, promosse o gestite a cura di associazioni, enti pubblici, imprese, del tipo: concerti, serate musicali, feste, ballo, cinema all'aperto, cene propiziatorie;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli privati, associazioni, organizzazioni e assimilabili), del tipo: piano-bar, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati.
 - d) attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 21 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 9 - Definizioni


Per attività a carattere temporaneo si intendono le attività che durano per un tempo limitato. Sono considerate tali anche le attività stagionali, che si ripetono ciclicamente rispetto ad un periodo di osservazione di un anno, e le attività provvisorie, svolte per necessità o urgenza, in attesa di provvedere in modo definitivo.

Le attività e i rumori connessi ad impianti installati permanentemente possono essere considerati a carattere temporaneo qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

Le attività potenzialmente rumorose connesse ai dehors sono a carattere temporaneo, qualora non si svolgano per più di 30 giorni, anche non consecutivi, all'anno.

In particolare sono considerate a carattere temporaneo le seguenti attività:

- √ Spettacoli e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quali concerti, serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all'aperto, circhi e luna park, feste popolari, "notte bianca", fuochi d'artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, sagre contadine, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni,



bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili. Gli spettacoli e le manifestazioni tenuti in un determinato sito, hanno carattere temporaneo se non si svolgono per più di 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;

- √ Cantieri, quali cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;

Altre attività, relative alla manutenzione straordinaria di aree verdi pubbliche o private e del suolo pubblico, cave con uso di volate di mine, attività di escavazione e/o trattamento di inerti, fuochi d'artificio per fini tecnici o agricoli (cannoncini spaventapasseri, antigrandine) e simili, attività agricole quali le operazioni di aratura, lo spargimento dello stallatico forestali, a bosco quali il taglio legna, attività venatoria, ecc..

Per quanto attiene alle altre definizioni si richiamano la l. 447/1995, la LR 52/2000 ed i relativi provvedimenti attuativi.

Articolo 10 - Autorizzazioni in deroga

1. Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 è regolamentato dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2012, n. 24-4049: "Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della LR 25 ottobre 2000, n. 52."

2 - Aspetti Generali

Le autorizzazioni in deroga, a seconda delle caratteristiche proprie del tipo di attività oppure dei luoghi in cui sono esercitate, sono distinte in autorizzazioni senza istanza, autorizzazioni con istanza semplificate ed autorizzazioni con istanza ordinarie, secondo i criteri esplicitati nei punti successivi.

La Città di Asti può richiedere, nell'atto di autorizzazione o durante lo svolgimento dell'attività, che sia dato incarico ad un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della l. 447/1995, di verificare il rispetto dei limiti prescritti attraverso opportuni rilievi fonometrici.

La Città di Asti, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può comunque imporre, durante lo svolgimento dell'attività autorizzata,



limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti al fine di ridurre l'inquinamento acustico.

Per i siti particolarmente critici e qualora si renda necessario, la Città di Asti conserva un registro delle deroghe rilasciate e delle violazioni riscontrate in materia di inquinamento acustico (con indicazioni del luogo e della ragione sociale) anche al fine di motivare eventuali prescrizioni, dinieghi o revoche. L'autorizzazione in deroga richiesta per attività a carattere temporaneo da svolgere in prossimità di aree di Classe I del Piano di Classificazione Acustica, caratterizzate dalla presenza di ricettori sensibili, può essere soggetta a specifiche prescrizioni ai fini di una maggiore tutela. Particolare attenzione dovrà essere posta per le attività temporanee nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio. L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale qualora previsti dalla normativa.

3 - AUTORIZZAZIONI SENZA ISTANZA

Si intendono autorizzate al superamento dei valori limite, senza presentazione di istanza, secondo quanto disciplinato dalla Città di Asti, le seguenti attività:

- *cantieri* attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio l'erogazione dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- *cantieri* di durata fino a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- *lavori edili* in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tassativamente tra le ore 8:00 e



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

le ore 20:00 nei giorni feriali con almeno un'ora di pausa tra le 12:00 e le 15:00 e tra le ore 09:00 e le ore 12:00 il sabato;

- *spettacoli e manifestazioni temporanee* caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, ecc.) che si svolgono tra le ore 09:00 e le ore 22:00;
- *luna park, circhi e feste popolari, cortei storici, corsa del Palio, festival delle Sagre, eventi sportivi, mercati, fiere* che prevedano una durata non superiore a 3 giorni consecutivi (ad esclusione dei luna park), in orario compreso tra le 9 e le 22, che non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore. Per quanto riguarda in particolare i Luna Park non potranno essere usati impianti di amplificazione sonora della voce se non per urgenti comunicazioni di servizio.
- *altre attività a carattere temporaneo*, non riconducibili a spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e cantieri, che risultano caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore mobili o che comunque sono esercitate secondo specifiche esigenze locali di necessità ed urgenza;
- *esercitazioni di sbandieratori e musicisti* da parte dei Comitati Palio nei seguenti luoghi presso ognuno dei quali è obbligatorio adottare un sistema di rotazione tale da assicurare che non si superino 30 giorni, anche non consecutivi, di esercitazione:
 - Piazzale del Centro Commerciale "Il Borgo"
 - Piattaforma del parco Bramante;
 - Piattaforma del parco di Tanaro;
 - Cortile antistante Palestra Baussano;
 - Parcheggio supermercato UNES;
 - Oratorio di Santa Caterina;
 - Piazzale limitrofo ditta IEM ITALIA - Via Laveroni, dotata di abitazione con custodia, limitatamente al Comitato Palio San Marzanotto;
 - Area della società TRANS SMA in Asti - Via del Lavoro 118, limitatamente al Comitato Palio San Paolo;
 - Sede della ditta Bruma srl - Località Valgera 110 B limitatamente al Comitato Palio San Lazzaro e al Comitato Palio Viatosto;



- Cortile prospiciente la sede dell'ASTA - Via Roero 53, limitatamente al gruppo ASTA sbandieratori;

tali attività possono essere svolte dalle ore 20 alle ore 22 per i musicisti e dalle ore 20 alle 23 per gli sbandieratori, esclusivamente per tre sere la settimana dal giugno ad agosto e per sei sere la settimana nei primi 15 giorni di settembre, con immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

- *altre attività a carattere temporaneo* svolta in assenza di persone esposte al rumore.

4 - AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA SEMPLIFICATE

Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nell'istanza, le attività di seguito indicate, fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte della Città di Asti espresso prima dell'inizio dell'attività.

L'istanza di autorizzazione con istanza semplificata deve essere presentata con **almeno 5 giorni lavorativi di anticipo**, pena il rifiuto dell'autorizzazione stessa, al Settore competente della Città di Asti.

Cantieri nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I;
- orario di attività compreso fra le ore 8:00 e le 20:00 con pausa di almeno 1 ora fra le 12:00 e le 15.00;
- utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- durata complessiva delle attività fino a 30 giorni;
- presentazione dell'istanza predisposta secondo l'Allegato 1.

Spettacoli e manifestazioni nel rispetto delle seguenti condizioni:



CASO A)

- svolgimento nei siti individuati secondo i criteri della DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale (vedi art. 13);
- in orari che verranno stabiliti di volta in volta nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione in deroga;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 76 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.

CASO B)

- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 9:00 e le ore 22:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (a capo);
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 76 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.



CASO C)

- per ogni sito durata complessiva fino a 3 giorni all'anno, anche non consecutivi;
- con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 76 dB(A) inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 2.

Per le feste popolari organizzate dai comitati Palio, dalle Circoscrizioni o dalle Pro loco comunali che superano le tre giornate e/o le ore 24.00, e che non siano state oggetto di segnalazioni od esposti, sarà fatto obbligo di presentare l'istanza per l'autorizzazione semplificata il primo anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento e ritenuta valida per gli anni a seguire, in assenza di sostanziali modifiche o ampliamenti. L'istanza deve essere predisposta secondo l'Allegato 2

5 - AUTORIZZAZIONI CON ISTANZA ORDINARIE

L'istanza di autorizzazione con istanza ordinaria deve essere presentata **con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo**, pena il rifiuto dell'autorizzazione stessa, al Settore competente della Città di Asti.

Tutte le seguenti attività a carattere temporaneo, ovvero tutte le attività temporanee che non ricadono nei casi previsti dai punti 3 e 4, devono essere preventivamente autorizzate dalla Città di Asti:

Cantieri dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- allestimento in aree assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica o comunque tali da interessare acusticamente aree di Classe I;
- durata complessiva delle attività superiore a 30 giorni;



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

- orario di attività compreso fra le ore 20:00 e le 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, superiori al limite di 70 dB(A) (e comunque non superiori a 78 dB(A)), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 3.

Spettacoli e manifestazioni dotati di una delle seguenti caratteristiche:

- svolgimento in siti non individuati secondo i criteri della DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802 "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" ed indicati in apposito elenco allegato al Piano di Classificazione Acustica comunale;
- per ogni sito durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario ricompreso tra le ore 22:00 e le ore 24:00;
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, superiori al limite di 70 dB(A) (e comunque non superiori a 75 dB(A)), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 30 minuti, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, superiori al limite di 76 dB(A) (e comunque non superiori a 78 dB(A)), inteso come livello equivalente misurato su un intervallo di tempo paragonabile ad un brano musicale, secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
- presentazione dell'istanza secondo l'Allegato 4.

L'autorizzazione reca l'indicazione dei limiti temporali, delle prescrizioni di natura tecnica atte a ridurre al minimo il disturbo e delle eventuali limitazioni di livello sonoro.

L'istanza è corredata da relazione tecnica predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.

La Città di Asti, avvalendosi della collaborazione dell'ARPA, ai sensi art 12 della LR n. 52/2000, può imporre prescrizioni tecniche per il contenimento dell'inquinamento acustico ulteriori a quelle proposte dal richiedente.



Nel caso in cui le attività temporanee siano svolte tra le ore 24:00 e le ore 06:00 l'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- la manifestazione coinvolga favorevolmente la maggioranza della popolazione;
- sia motivata da consuetudini storiche e/o popolari;
- non avvenga, per ciascun sito, più di due volte all'anno;
- i limiti massimi consentiti di rumore in facciata agli edifici maggiormente esposti saranno i seguenti:
 - o 88 dB LASmax e 68 dB LAeq a decorrere dalle ore 24.00;
 - o 85 dB LASmax e 65 dB LAeq a decorrere dalle ore 02.00;
 - o 82 dB LASmax e 62 dB LAeq a decorrere dalle ore 04.00.

Nel caso di "discoteche all'aperto, cinema e teatri all'aperto, balli" possono essere rilasciate autorizzazioni in regime ordinario dopo le ore 24.00, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- *non avvengano per un numero superiore a quindici giorni all'anno, anche non consecutivi (estendibili fino a trenta giorni per teatri, cinema all'aperto e balli);*
- *i limiti massimi consentiti di rumore in facciata agli edifici maggiormente esposti saranno i seguenti:*
 - o 88 dB LASmax e 68 dB LAeq a decorrere dalle ore 24.00;
 - o 85 dB LASmax e 65 dB LAeq a decorrere dalle ore 02.00;
 - o 82 dB LASmax e 62 dB LAeq a decorrere dalle ore 04.00.

6 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione, senza istanza, semplificata o ordinaria, deve:

- adottare in ogni fase temporale tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili per ridurre al minimo l'emissione sonora delle sorgenti rumorose utilizzate e per prevenire la possibilità di segnalazioni, esposti o lamenti. A tal fine può risultare necessaria l'informazione sulla durata delle attività rumorose, anche per mezzo di pannelli informativi;
- ricercare soluzioni tecniche di tipo pratico finalizzate alla mitigazione del disturbo lamentato, quando informato direttamente dalla popolazione di una situazione di disagio o disturbo;
- informare circa il contenuto dell'autorizzazione tutti i soggetti coinvolti nell'attività (lavoratori, operai, dj, concertisti, ecc);



- invitare anche a mezzo di avvisi affissi esternamente ed internamente al locale gli avventori a non disturbare i residenti con schiamazzi o con il vociare, sia all'interno che all'esterno, in prossimità dello stesso.

7 - REVOCHE E SOSPENSIONI DELLE ATTIVITÀ

In caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti o qualora sussistano condizioni di grave disturbo della popolazione o emergano problematiche non previste, la Città di Asti può, dopo la prima violazione accertata e previa diffida scritta, limitare l'orario di esercizio dell'attività principale a cui le emissioni sonore sono correlate, inibire temporaneamente l'occupazione o l'utilizzo di aree e/o locali (quali dehor esterni su area pubblica o privata, cortili, terrazzi ecc.) nelle quali avvengono le emissioni sonore.

Al secondo accertamento di violazione da parte dei preposti organi tecnici e di polizia, in materia di rumore e disturbo correlato, la Città di Asti può revocare le autorizzazioni concesse e comunque può ordinare la sospensione delle attività rumorose sino all'adeguamento delle medesime ai suddetti criteri o alle ulteriori prescrizioni dettate dalla Città di Asti medesimo al fine del contenimento del rumore. L'inosservanza alle prescritte disposizioni comporterà la violazione ai sensi della legge 26 novembre 1995, n. 447.

8 - ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI

Le attività a carattere temporaneo che rispettano i limiti vigenti per le sorgenti sonore non necessitano di autorizzazione, ferme restando eventuali specifiche disposizioni previste nei Regolamenti comunali.

Per gli impianti installati permanentemente a servizio delle attività di raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani non possono essere autorizzate deroghe ai valori limite di rumore prescritti dalla normativa.

Per le attività a carattere temporaneo non si applica quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo" così come stabilito dall'art. 1 comma 2 del decreto stesso.

Le presenti disposizioni non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2001, n. 304



“Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447”.

9- COMMISSIONE DI VIGILANZA

La commissione di vigilanza, istituita ai sensi del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza n.773 del 18 giugno 1931 approvato con regio decreto n.635 del 6 maggio 1940, e modificato dall'articolo 4 del DPR n.311 del 28/05/01, tiene conto, nell'espressione del proprio parere relativamente agli aspetti acustici, di quanto indicato nel presente Regolamento. Su specifica richiesta dell'Ente responsabile sarà possibile integrare la suddetta Commissione di Vigilanza con un tecnico in acustica appositamente nominato, anche in collaborazione con l'Arpa.

Articolo 11 - Localizzazione dei siti destinati a manifestazioni rumorose temporanee

Le attività di cui all'articolo 8, lettera a) del presente regolamento, per le quali sia previsto il superamento dei limiti acustici vigenti devono svolgersi preferenzialmente nei siti individuati secondo i criteri di cui al punto 4) delle "Linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio" (DGR 6 agosto 2001, n. 85 - 3802) ed espressamente riportati di seguito.

L'identificazione di queste aree è effettuata in modo tale da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto).

In caso di inottemperanza alle prescrizioni adottate, o di accertamento di violazioni, la Città di Asti può rilasciare autorizzazioni con prescrizioni più restrittive o, nei casi più gravi, negare le stesse motivandone le cause.

Le seguenti aree individuate, rappresentate nelle tavole del Piano di Classificazione Acustica, potranno accogliere manifestazioni autorizzate in regime semplificato, senza la predisposizione di Valutazione Previsionale di Impatto Acustico:

1. Area nel Parco Lungotanaro



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

2. Parcheggio piscina Lido
3. Area sportiva di Via Gerbi
4. Spazio Vinci (ex Caserma Vigili Urbani)
5. Ex Michelerio
6. Cortile del Palazzo Alfieri
7. Piazza Alfieri
8. Piazza Campo del Palio
9. Parcheggio Centro Commerciale il Borgo
10. Ex Palestra Muti
11. Piccolo teatro Giraudi (ex Chiesa San Giuseppe)
12. Palazzo del Collegio
13. Cortile del Municipio di piazza San Secondo
14. Piazza San Secondo
15. Giardini pubblici della Vittoria

L'elenco delle aree di cui al comma precedente può essere modificato, con atto del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, col medesimo atto, può indicare per ogni sito i criteri di accoglimento delle istanze al fine di consentire il rilascio delle autorizzazioni, anche in relazione al numero e all'entità delle manifestazioni di cui è stato sede in precedenza).

Con Deliberazione della Giunta Comunale è possibile individuare, nel periodo tra maggio ed ottobre di ciascun anno, zone omogenee in cui rilasciare autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività rumorose temporanee, nel rispetto di criteri ed indirizzi finalizzati al contenimento del disturbo ai residenti nelle rispettive zone.

Altre aree ubicate in altre parti del territorio comunale potranno essere individuate ed autorizzate con Ordinanza del Sindaco per manifestazioni di breve durata e con valori di immissione rumorose di limitata intensità (Piazza Cattedrale, Ex Enofila, Parco Caduti del



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

Lavoro-ex Ferriere Ercole, Stadio Comunale, area De Andrè, Piazza Statuto) per manifestazioni enogastronomiche o di pubblico spettacolo.



TITOLO IV - APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Articolo 12 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi e il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA);
- Valutazione Previsionale di Clima Acustico (VCA);
- Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici (RAP e CRAP).

Articolo 13 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico

1. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico (VPIA) è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti, permessi abilitativi all'uso di immobili, autorizzazioni all'esercizio relativi alla realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti tipologie di opere e attività (ove prevista, la VPIA deve essere predisposta ai fini della Dichiarazione di Inizio Attività):

- a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (fase di Verifica e fase di Valutazione) e/o Autorizzazione Integrata Ambientale e/o autorizzazione unica alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ex DLgs 372/2003;
- b) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del DLgs 285/1992 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari;



- c) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore); attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati.¹
- d) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del DLgs 114/1998, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- e) impianti ed infrastrutture di cui all'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento;
- f) circoli privati e pubblici esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della Legge 287/1991, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia è accompagnata da impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico e, pertanto, necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

2. La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge

¹ Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale ovvero le attività definite "a bassa rumorosità" elencate nell'allegato B del DPR 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale";



Regionale. 56/1977 (quelli sottoposti alla Fase di Valutazione di cui alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica), titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 14 - Valutazione di Clima Acustico

1. La documentazione di Valutazione di Clima Acustico² deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie sotto elencate o al mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti, qualora da ciò derivi l'inserimento dell'immobile in una delle stesse tipologie. Le tipologie di insediamento interessate sono:

- a) nuovi insediamenti residenziali secondo le modalità e le esclusioni individuate nella Tabella 1 del capitolo APPENDICI
- b) scuole ed asili di ogni ordine e grado;
- c) ospedali, case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca un elemento di base per la loro fruizione.

² Altresì denominata "relazione acustica" nel DPR 227/2011



2. La predisposizione di una Valutazione di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La Valutazione di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. d) della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con DGR n. 46-14762 del 14 febbraio 2005; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

4. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 25 15 del presente regolamento, se applicabile.

5. In caso la Valutazione di Clima Acustico evidenzi una situazione di elevato superamento dei limiti vigenti (maggiore o uguale a 10 dB(A) indifferentemente nel periodo diurno o notturno), essa potrà essere causa di diniego del provvedimento abitativo edilizio, o atto equivalente.

Articolo 15 - Valutazione Previsionale e Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici

1. La Valutazione *Previsionale* di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica preliminare di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed è necessaria a verificare che la progettazione tenga conto dei requisiti acustici degli edifici.



2. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia e dei suoi impianti ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici degli edifici sono soddisfatte in opera.

3. La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili), per il rilascio di Permessi di Costruire, relativamente ad interventi di Nuovo Impianto, Completamento, Ristrutturazione Urbanistica e Ristrutturazione Edilizia ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977 e s.m.i. (ove non è richiesto il Permesso di Costruire la Valutazione del rispetto dei Requisiti Acustici Passivi deve essere predisposta ai fini della Denuncia di Inizio Attività);

Per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e manutenzione straordinaria ex articolo 13, Legge Regionale 56/1977, soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività o Comunicazione per interventi di Attività di Edilizia Libera, il richiedente deve asseverare il rispetto nella normativa vigente in materia acustica nella modulistica predisposta dalla Città di Asti.

4. La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati in Allegato D; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

5. La Relazione Conclusiva di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una dichiarazione asseverata redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione da parte del Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori.



6. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Articolo 16 - Modalità di presentazione della documentazione e controllo

1. La documentazione previsionale di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento deve essere presentata in duplice copia congiuntamente alla richiesta del Permesso di Costruire o atto equivalente, del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero congiuntamente alla Dichiarazione di Inizio Attività o fare parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui all'articolo 32, Legge Regionale 56/1977, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche.

2. La Relazione Conclusiva di cui all'articolo 15, comma 2 deve essere allegata alla dichiarazione di conformità dell'opera ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 14 del DPR n.380/2001, rispetto al progetto approvato di cui all'articolo 15 dello stesso DPR. In attesa di una revisione del DPCM 05/12/97 il collaudo effettuato nell'ambito della Relazione Conclusiva potrà essere elaborato secondo le modalità indicate nella norma UNI 11367 "Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera" 22 luglio 2010.

3. Il proponente lo strumento urbanistico esecutivo ha facoltà di richiedere agli Uffici competenti l'avvio di una fase preliminare alla redazione della documentazione di cui agli articoli 13 e 14, finalizzata alla specificazione dei contenuti e del loro livello di approfondimento.

4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 è causa di diniego del Permesso di Costruire per carenza di documentazione essenziale (o di osservazioni per le Denunce di Inizio Attività) o di diniego del permesso abilitativo all'uso dell'immobile o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Ai fini dell'approvazione



degli strumenti urbanistici esecutivi di cui al comma 1 la mancanza di tale documentazione dovrà essere adeguatamente motivata.³

5. La Città di Asti si riserva di esaminare, eventualmente avvalendosi del supporto dell'ARPA, la documentazione di cui agli articoli 13, 14 e 15, anche tenendo conto delle previsioni di sviluppo urbanistico del territorio, degli effetti di eventuali piani di risanamento e della previsione, in fase di progettazione, di opportuni interventi di mitigazione.

6. Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato all'attuazione di specifici interventi o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

7. La Città di Asti, con il supporto dell'ARPA, su ricevimento di esposti o a campione, effettua controlli relativamente alla congruenza tra opere realizzate e quanto dichiarato nella documentazione presentata; in caso di difformità, ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, a carico del proprietario, fissando un termine per la regolarizzazione.

8. In caso di controlli, la Città di Asti richiede, a corredo della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, copia elettronica dei dati strumentali acquisiti per la predisposizione della documentazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 del presente regolamento; tali dati, opportunamente georiferiti, dovranno essere trasmessi in formati le cui specifiche sono fissate dall'Amministrazione comunale, avvalendosi del supporto dell'ARPA e potranno essere utilizzati dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle proprie attività istituzionali.⁴

³ il comma 5 dell'art. 5 della L.106/11 aggiunge alla Legge quadro n. 447/95 all'art. 8 un comma, il 3-bis con la seguente dicitura – "...per gli edifici adibiti ad abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del ritiro del permesso di costruire la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione (*meglio definita come Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà con asseverazione*) del tecnico abilitato (*tecnico competente*) che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento". Va ricordato che le dichiarazioni sostitutive di notorietà asseverate, mendaci, sono punite severamente dalla legge.

⁴ Nel merito, gli enti locali hanno l'obbligo di controllare le autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 con le modalità previste dalla Circolare n. 8/99 del 22 ottobre 1999 (Dipartimento della Funzione Pubblica – prot. N.



TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 – Provvedimenti restrittivi

La Città di Asti, in caso di mancato rispetto delle disposizioni fissate dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, può emanare i necessari provvedimenti restrittivi.

Qualora sia ritenuto opportuno, o su indicazione dell'organo di controllo la Città di Asti può disporre la sospensione o modifiche all'orario di esercizio dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio o inibire l'uso di apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, fino all'avvenuto adeguamento a limiti e/o disposizioni fissate dalla normativa vigente e del presente Regolamento o dai Piani di Risanamento o da altri provvedimenti comunali.

Ai sensi dell'articolo 9 della L 447/95, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Articolo 18 - Sanzioni

L'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della L 447/1995 e di quelle previste dalla presente legge, spettano al Sindaco della Città di Asti.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge 447/1995, dell'articolo 17 della LR 52/2000, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'articolo 16, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza la Città di Asti può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità.

44700/99) scegliendo a campione le autocertificazioni da sottoporre a controllo con una percentuale variabile tra il 5 ed il 15 % e comunque tutte le volte che si ritenga necessario anche a seguito di ragionevole dubbio sulla dichiarazione resa.



Oltre a quelle previste dall'articolo 10 della L 447/1995 sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento riguardo le attività svolte da privati cittadini e non connesse ad attività produttive, commerciali o professionali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 500 ai sensi dell'articolo 16 della L 3/2003.;
- b) L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 9 della L.447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della L 447/95, dell'articolo 17 della LR52/00 e della L 689/81.
- c) Il mancato rispetto dei limiti o degli orari fissati all'art. 10 del presente Regolamento per le attività temporanee è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della L 447/95, dell'articolo 17 della LR 52/00 e della L.689/81.
- d) Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della L.447/95, dell'articolo 17 della LR52/00 e della L.689/81.
- e) E' fatto salvo quanto previsto agli articoli 650 e 659 del Codice Penale e dall'articolo 844 del Codice Civile.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni, per la parte non devoluta allo Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della LQ 447/1995, è destinato a costituire presso la Città di Asti un fondo con vincolo di destinazione al perseguimento delle finalità (prevenzione, tutela, pianificazione e risanamento dell'ambiente esterno e abitativo, salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti all'inquinamento acustico derivante da attività antropiche, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n.



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

447) indicate all'articolo 1, comma 1 della LR 52/00, così come indicato all'art. 17 della medesima legge regionale, con particolare riguardo all'esecuzione di monitoraggi e interventi di bonifica acustica previsti dai piani di risanamento di competenza comunale, nonché, in misura di norma non superiore al venti per cento, alle attività di controllo espletate dall'ARPA.

Articolo 19 - Disciplina dei controlli

La Città di Asti si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente regolamento del Corpo di Polizia Municipale e dell'ARPA, stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.

Articolo 20 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua avvenuta pubblicazione sull'Albo on line della Città di Asti per 90 giorni.

Articolo 21 - Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente regolamento o con esso incompatibili, ivi compreso l'art. 69bis del Regolamento di Polizia Urbana, l'ordinanza sindacale 517/99, il Regolamento di Attuazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.



APPENDICI

Nota 1: Pratiche edilizie

Legge 106/2011: contenuti dell'articolo 5, c. 1, lettera e) e dall'articolo 5, c. 5.

Il primo dei due riferimenti recita così: "per gli edifici adibiti a civile abitazione l'autocertificazione asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione acustica".

L'enunciato della lettera e) del comma 1 viene quindi precisato da quanto stabilito al comma 5 dello stesso articolo; il secondo dei riferimenti sopra richiamati stabilisce infatti che "nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con il Piano di Classificazione Acustica, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da un'autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

La possibilità di autocertificare la compatibilità acustica di un nuovo insediamento determina una serie di implicazioni non trascurabili.

Nei casi in cui vi sia il rischio che le autocertificazioni non garantiscano adeguatamente l'azione di prevenzione si corre il rischio di certificare scorrettamente situazioni di non conformità acustica e viceversa.

Per ridurre questo rischio e più in generale per bilanciare la semplificazione introdotta, potrà essere applicata successivamente alla Valutazione Ambientale Strategica in fase predisposizione e/o revisione degli strumenti urbanistici generali (ad esempio Piano Regolatore), nonché prevedendo la valutazione di clima acustico in fase di approvazione di strumenti urbanistici esecutivi, in modo da ridurre le potenziali problematiche nella fase finale di rilascio dei permessi di costruire.

Sul piano dell'informazione e della pubblicità, la Città di Asti garantirà nei confronti degli operatori immobiliari una più attenta informazione sulla normativa, sulla sua interpretazione/attuazione a livello locale e sui dati acustici disponibili (ad esempio



mappe acustiche comunali o dei gestori delle infrastrutture di trasporto), così da consentire una migliore pianificazione delle scelte e dei nuovi investimenti, minimizzando la possibilità di future criticità.

Infine, sarà necessario un attento controllo in tutti i casi in cui le autocertificazioni forniscano informazioni dubbie.

Nel merito, la Città di Asti ha l'obbligo di controllare le autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, con le modalità previste dalla Circolare N.8/99 del 22 ottobre 1999 (Prot. N. 44700/99), scegliendo a campione le autocertificazioni da sottoporre a controllo, secondo una percentuale variabile tra il 5 e il 15% e comunque tutte le volte che si ritenga necessario anche a seguito di ragionevole dubbio sulla dichiarazione resa.

Nota 2: impatto acustico

Il tipo di documentazione, per quali attività presentarla, quando presentarla e a chi presentarla viene indicata specificatamente alla tabella 1 di questo Regolamento.

La documentazione di impatto acustico deve fornire gli elementi necessari per prevedere nel modo più accurato possibile gli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di quanto in progetto e dal suo esercizio, nonché di permettere l'individuazione e l'apprezzamento delle modifiche introdotte nelle condizioni sonore dei luoghi e degli ambienti limitrofi, di verificarne la compatibilità con gli standard e le prescrizioni esistenti, con gli equilibri naturali, con la popolazione residente e con lo svolgimento delle attività presenti nelle aree interessate. La documentazione di impatto acustico deve essere redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex Legge 447/1995, articolo 2) seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all'articolo 3, comma 3, lett. c) e articolo 10 della Legge Regionale 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

SEMPLIFICAZIONE

La documentazione di impatto acustico deve essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo, o di potenziale inquinamento acustico, derivanti dall'esercizio dell'opera o attività in progetto, pertanto può non contenere tutti gli elementi indicati precedentemente a condizione che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa. Per chiarezza espositiva e semplificazione istruttoria le informazioni omesse e le relative giustificazioni devono fare esplicito riferimento alla numerazione di cui sopra.

CASI PARTICOLARI

Nei casi in cui non sia definita preventivamente la destinazione d'uso degli immobili e/o la tipologia dell'attività che in essi verrà svolta, la Città di Asti rilascia provvedimento autorizzativo condizionato alla presentazione della documentazione di impatto acustico in fase di richiesta dei successivi provvedimenti autorizzativi o in fase di denuncia di inizio attività.

Nota 3: clima acustico

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche (art. 2, comma 1, lettera c, legge regionale 20 ottobre 2000, n. 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico").

La valutazione di clima acustico è quindi una ricognizione delle condizioni sonore, abituali e ripetitive nelle loro variazioni temporali, finalizzata a evitare che insediamenti sensibili al rumore siano realizzati in aree aventi condizioni di rumorosità non compatibili con il loro utilizzo, fatta salva la possibilità di realizzare ugualmente l'insediamento ove sussistano le condizioni indicate all'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 52/2000, come meglio specificato nel seguito.



Il tipo di documentazione, per quali attività presentarla, quando presentarla e a chi presentarla viene indicata specificatamente alla tabella 1, colonna "D.P.C.A." di questo Regolamento.

La valutazione di clima acustico deve pertanto fornire gli elementi necessari a verificare la compatibilità del sito prescelto per l'insediamento con i vincoli necessari alla sua tutela, mediante l'individuazione e la descrizione delle sorgenti sonore, sia naturali che antropiche, presenti nel suo intorno, nonché la quantificazione degli effetti acustici da esse generati.

Nell'ambito della valutazione è ammesso tener conto del periodo di attività delle sorgenti sonore e degli orari di utilizzazione/fruizione del ricettore.

Qualora da tale valutazione emerga che il clima acustico esistente non è compatibile con il tipo di insediamento previsto, il proponente, tenuto conto dei limiti risultanti dalla classificazione acustica definitiva del territorio e dell'eventuale necessità di realizzare i piani di risanamento di competenza delle sorgenti sonore limitrofe, deve prevedere in fase di progetto gli accorgimenti necessari alla tutela dell'insediamento e farsi carico della loro realizzazione. Con riferimento ai piani di risanamento del rumore generato dalle infrastrutture dei trasporti, si raccomanda un'attenta valutazione degli obblighi posti in capo ai gestori delle stesse infrastrutture dall'attuale normativa specifica, peraltro tuttora incompleta in assenza del regolamento inerente i limiti e le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, e si rammenta la definizione di ricettore riportata sia all'art. 1, comma 1, lettera e), del DPR 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario), sia in allegato 1 al D.M. Ambiente 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore).



REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Nei nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazione di impianti o infrastrutture, la progettazione deve prevedere misure ed interventi atti a contenere l'emissione e la propagazione del rumore.

Il decreto 5/12/97, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore .

Ai fini dell'applicazione del decreto, gli ambienti abitativi sono distinti nelle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto stesso.

- Sono componenti degli edifici le partizioni orizzontali e verticali.
- Sono servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.
- Sono servizi a funzionamento continuo gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

RUMORE PRODOTTO DAGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo .

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.



Tabella A - Classificazioni degli ambienti abitativi (art. 2 DPCM 5/12/97)

<i>categoria</i>	<i>Classificazione</i>
- categoria A	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D	edifici adibiti ad ospedali, cliniche. case di cura e assimilabili;
- categoria E	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Tabella B - Requisiti Acustici Passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici. Valori limite.

<i>Categorie di cui alla Tab. A</i>	<i>Param.</i>	<i>Param.</i>	<i>Param.</i>	<i>Param.</i>	<i>Param.</i>
	$R_w(^*)$	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	L_{ASmax}	L_{Aeq}
<i>D</i>	55	45	58	35	25
<i>A, C</i>	50	40	63	35	35
<i>E</i>	50	48	58	35	25
<i>B,F,G</i>	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nel caso di compravendita o di locazione di immobili o parti di essi nuovi o soggetti ad interventi di ristrutturazione il certificato di collaudo acustico deve essere portato a conoscenza dell'acquirente o del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.

Il proprietario o il locatario di immobili o parti di essi preesistenti possono richiedere alla Città di Asti la certificazione acustica dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. La Città di Asti dà seguito alla richiesta nominando un tecnico competente ai



sensi dell'art. 2 c.6 della LQ 447/95. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.

Il certificato di collaudo acustico ha una validità temporale di dieci anni a partire dal momento del suo rilascio e comunque decade qualora intervengano modifiche, ristrutturazioni o variazioni di destinazione d'uso.

Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontri difformità da quanto dichiarato nel certificato acustico, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve darne comunicazione alla Città di Asti entro sei mesi dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.

CONTROLLI E VERIFICHE

La verifica della conformità delle opere con le previsioni del progetto può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente, dall'acquirente dell'immobile o dal conduttore. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il Sindaco ordina la sospensione dei lavori.

In caso di accertamento di difformità su opere terminate, il Sindaco ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.

Il Sindaco, con i provvedimenti mediante i quali ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine o la non congruità delle opere realizzate comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al paragrafo relativo.

L'assenza dei R.A.P. quando occorrenti sono causa di impedimento al rilascio del permesso di costruire o di inefficacia delle Denunce di Inizio Attività (D.I.A. o super D.I.A.) per carenza di documentazione essenziale.

TABELLA 1 - Campo di applicazione

Campo di Applicazione: realizzazione, modifica, potenziamento	R.A.P. (*) (DPCM 5/12/97) (d.m. 5/7/75 art. 8)	C.R.A.P. (DPCM 5/12/97)	D.I.A.P. (DGR 9-11616)	V.I.A.A. (DGR 9-11616)	D.P.C.A. (DGR 46-14762)
opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale			Si	Si	
aeroporti, aviosuperfici, eliporti			Si	Si	
strade di tipo A,B,C,D,E,F			Si	Si per strade di tipo A, B, C, D	
discoteche	Si (se inserite in insediamenti residenziali)	Si prima del rilascio dell'agibilità	Si prima del permesso di costruire, DIA/SCIA e provv. x Eserc. attività	Si prima del rilascio dell'agibilità	
circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi	Si (se inserite in insediamenti residenziali)	Si su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	Si prima dell'attivazione degli impianti	Si	
impianti sportivi e ricreativi (circolare n. 3150 del 22/05/1967 del Ministero Lavori Pubblici par. 3 "Misure in opera")	Si se coperti e con accesso al pubblico		Si		
nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive(**), sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali	Si se non si conoscono le caratteristiche delle sorgenti interne di rumore		Si prima del permesso di costruire, DIA/SCIA e provvedimenti x esercizio attività	Si su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	
ambienti abitativi - Tipologia insediamento (DPCM 5/12/97)					
Categoria D, E (circolare n. 3150 del 22/05/1967: "Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici edifici scolastici)	Si	Si			Si
Categoria A inseriti nelle fasce di pertinenza dell'autostrada (250 m), delle direttrici di accesso individuate dal P.U.T. (100 m) e/o della ferrovia (100 m) più aree determinate da Stato Acustico (fine 2004)	Si	Si			Si prima del permesso di costruire, DIA/SCIA
nuovi insediamenti residenziali da realizzare in prossimità (buffer di 50 m) di impianti o infrastrutture adibiti ad attività produttive o servizi commerciali polifunzionali (art. 11 LR 52/00)	Si	Si			Si
Categoria A facenti parte di Piani per Edilizia Economica Popolare (circolare n. 1769 del 30/04/1966)	Si	Si prima del rilascio dell'agibilità			
Categoria F, G inseriti in edifici di categoria A	Si	Si su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	Si	Si su richiesta specifica dell'Amministrazione Comunale	

Nota in merito al presente decreto da parte del Ministero dell'Ambiente: **"Sono soggetti al totale rispetto del decreto tutti gli edifici per i quali debba essere rilasciata una concessione edilizia e/o siano soggetti agli adempimenti di cui all'art. 8 della Legge Quadro 447/95; sono soggetti al rispetto dei limiti specifici tutti i nuovi impianti tecnologici, siano essi installati ex-novo che in sostituzione ad altri già esistenti; non sono soggetti all'adeguamento delle caratteristiche passive delle pareti e dei solai gli edifici che non siano oggetto di totale ristrutturazione, in particolare l'accertato superamento dei limiti degli impianti tecnologici dovrà essere risolto con un intervento sull'impianto ma senza adeguare le caratteristiche passive delle pareti già esistenti; un impianto di condizionamento o riscaldamento autonomo deve essere considerato come impianto tecnologico dell'edificio alla stregua di un impianto centralizzato";** (risp. Clini Min. Amb. prot. 880/SIAR/99 del marzo 1999).




ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

(**)Per quanto riguarda le attività produttive, si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (ad esempio parrucchieri, manicure - lavanderie a secco - riparazione di calzature, di beni di consumo personali o per la casa - confezione di abbigliamento su misura - pasticcerie, gelaterie - confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie - eccetera). Sono parimenti escluse dal campo di applicazione le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (ad esempio assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici - lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioielliero).

COMPATIBILITÀ TRA TIPOLOGIA DI INSEDIAMENTO E DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO: CASISTICA DI ESEMPIO PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ

<i>NOTA BENE: TALE ELENCO NON È VINCOLANTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN'OPERA O ATTIVITÀ</i>	I	II	III	IV	V	VI
AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO		✓	✓	✓		
AGENZIA IMMOBILIARE		✓	✓	✓		
AGRITURISMO IN GENERE		✓	✓			
ALBERGO, LOCANDA, PENSIONE, ALBERGO			✓	✓		
ALIMENTARI		✓	✓	✓		
LABORATORI DI ANALISI CHIMICHE			✓	✓		
APPARECCHI ELETTR. DA INTRATTENIMENTO (VIDEOPOKER ECC.)			✓	✓		
ASILO E/O ASILO NIDO	✓					
BABY PARKING	✓	✓	✓X			
ASSICURATIVE (imprese)		✓	✓	✓		
AUTODEMOLITORI				✓	✓	
AUTOLAVAGGI		✓	✓	✓		
AUTOLAVAGGI SELF SERVICE 24 H			✓	✓	✓	
AUTORIMESSA		✓	✓	✓		
AUTORIPARATORI			✓	✓	✓	
AUTOSCUOLA		✓	✓	✓		
SCUOLE DI BALLO		✓x	✓	✓		
BANCA		✓	✓	✓		
BAR CAFFE', OSTERIA		✓	✓	✓		
BAR CON DEHOR ALL'APERTO			✓	✓		



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

BILIARDO		✓ x	✓			
BINGO (sala)			✓	✓	✓	
BOWLING			✓ x	✓	✓	
CAMPEGGIO (CAMPING)			✓	✓		
CANILE			✓ x	✓		
CARBURANTI		✓	✓	✓	✓	
CAVA E TORBIERA					✓	✓
CENTRALE TERMOELETTRICA				✓	✓	✓
CENTRO BENESSERE		✓ x	✓	✓		
CENTRO DI ABBRONZATURA		✓ x	✓	✓		
CINEMA			✓ x	✓	✓	
CIRCOLO PRIVATO		✓ x	✓	✓		
CLINICA E CASA DI CURA PRIVATA	✓					
COMMERCIO ALL'INGROSSO			✓	✓	✓	
DISCOTECA			✓ x	✓	✓	
DISTRIBUTORE AUTOMATICO ALIMENTI E BEVANDE		✓ (1)	✓	✓		
DISTRIBUTORI SELF SERVICE (SIGARETTE - BENZINA)		✓ (1)	✓	✓	✓	
EDICOLA		✓	✓	✓		
EDIFICI RESIDENZIALI		✓	✓	✓		
EMITTENTI PRIVATE				✓	✓	
ENOTECA (se anche con vendita per asporto)		✓ x	✓	✓		
ERBORISTA ESTETISTA FARMACIA		✓	✓	✓		
FIERE, MOSTRE-MERCATO, ESPOSIZIONI			✓	✓	✓	
GASTRONOMIA		✓	✓	✓		
GELATERIA		✓ x	✓	✓		
GESTIONE DISCARICA				✓	✓	✓
GRANDE MAGAZZINO			✓	✓	✓	
INTERNET CAFE'		✓ x	✓	✓		
LAVANDERIA		✓ x	✓	✓		
LUDOTECA			✓	✓		
MACELLO				✓	✓	
MOSTRE PERMANENTI CON INCLUSA LA VENDITA			✓	✓		
NIGHT CLUB			✓ x	✓	✓	



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

ORTOFRUTTICOLI			✓	✓		
OSPEDALI - CASE DI CURA	✓					
OSTELLI PER LA GIOVENTU'			✓	✓		
PALESTRA		✓ x	✓	✓		
PARRUCCHIERE - ACCONCIATORE		✓	✓	✓		
PASTICCERIA		✓ x	✓	✓		
PIANO BAR - DISCO PUB			✓	✓		
PISCINE			✓	✓		
PIZZERIA			✓	✓		
SALE GIOCHI			✓ x	✓		
SCUOLE	✓					
STUDI MEDICI PROFESSIONALI	✓	✓	✓ x			
SUPERMERCATO - GRANDE MAGAZZINO			✓	✓	✓	
TABACCHERIA		✓ x	✓	✓		
TIRI A VOLO - POLIGONI			✓ x	✓	✓	
TEATRO	✓	✓				

X = obbligo Requisiti Acustici Passivi degli edifici - DPCM 5/12/97

(1) = fino alle h. 24,00

Cantieri edili, stradali ed assimilabili

In occasione di richiesta di autorizzazione per attività temporanee che comportino il superamento dei limiti di zona e/o differenziali occorrerà assicurarsi che le macchine in uso (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni e di saldatura, martelli pneumatici ecc.) siano silenziate conformemente alle direttive CEE recepite con D.M. 28/11/1987 n. 588, DD.LL. 27/1/1992 n. 135 e 137. Per altre macchine o impianti non considerati nei suddetti Decreti dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con segnalatori di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Particolare attenzione dovrà essere posta alle motivazioni che richiedono l'autorizzazione in deroga per lavori compresi tra le 6 e le 8 del mattino e dopo le 20 (fino alle 22).



Particolari prescrizioni relative alle fasi temporali in cui può essere svolta un'attività lavorativa rumorosa potranno essere richieste nel caso in cui l'area di cantiere sia ubicata all'interno di strutture residenziali o condominiali, eventualmente concordate con l'Amministratore del Condominio.

Attività rumorose e incombode

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale, salvo deroga sindacale.

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore a scoppio è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle 20.00 con interruzione dalle 13.00 alle 15.00. Variazioni di tali orari potranno essere disposte dai Regolamenti Comunali tenuto conto delle consuetudini locali e delle tipologie e caratteristiche degli insediamenti.

Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

Deroga agli orari e ai divieti di cui al presente articolo può essere autorizzata dal Sindaco su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato.

I dispositivi acustici di allarme o antifurto installati sui veicoli, fermo restando quanto prescritto in proposito dal Codice della Strada, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dall'art. 155 del Nuovo Codice della Strada. Il segnale non deve superare la durata complessiva di 3 minuti, ancorché sia intermittente.

I dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, oltre a rispettare i limiti fissati dalle disposizioni vigenti, devono essere regolati affinché il segnale acustico non superi la durata di quindici minuti primi, ancorché intermittente, ai sensi del punto 8 dell'Allegato B del DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

Le campane, megafoni o impianti elettroacustici per le attività di culto o per segnalazione oraria devono limitare i periodi di funzionamento in relazione all'eventuale disturbo arrecato alla popolazione residente. La risoluzione delle problematiche di disturbo deve essere ricercate con accordi tra le parti interessate.

L'utilizzo dei cannoni antigrandine deve essere autorizzato dagli Organi Competenti e deve prevedere una **Valutazione di Impatto Acustico** in un raggio di 400 m dal luogo o luoghi di installazione, con l'evidenziazione dei recettori presenti nell'area di studio, secondo le modalità elencate nel capitolo relativo.

L'installazione delle unità esterne di impianti di condizionamento per le unità abitative site in aree densamente abitate ed in zone residenziali deve avvenire ponendo la massima attenzione alla tipologia dell'impianto, che deve essere conforme alle Norme CE per quanto riguarda i requisiti acustici e, inoltre, deve rispettare i limiti di immissione differenziali di rumore diurni e notturni presso i recettori sensibili più disturbati (DPCM 14/11/97), nelle modalità a finestre aperte e finestre chiuse. La necessità di rispettare tali requisiti dovrà essere comunicata con i mezzi più opportuni agli installatori qualificati che operano sul territorio comunale, ovvero dovrà essere predisposta una dichiarazione di installazione da effettuarsi a cura dell'installatore utile anche per la creazione di un catasto comunale per le sorgenti di rumore presenti sul territorio di pertinenza.

Autorizzazioni in deroga eccezionali

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o orario indicati nel presente Regolamento (art. 10), dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentita l'ARPA competente (la quale avrà 15 giorni di tempo per esprimere parere), rilascerà l'autorizzazione con le opportune prescrizioni (e comunque per attività mai superiori a 3 eventi all'anno).

Non si concedono autorizzazioni in deroga eccezionali a quelle attività rumorose a carattere temporaneo ubicate in aree ospedaliere, scolastiche, parchi pubblici, centri storici densamente popolati ed in aree ad esse immediatamente adiacenti, ovvero in zone in classe I o con esse confinanti.



Prevenzione dell'inquinamento acustico da traffico veicolare.


Nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti devono essere utilizzate tecnologie strutture e scelte tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) [Leq (A)] al valore limite stabilito dal DPR 30 Marzo 2004, n. 142. "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26/10/1995, n. 447". Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato Leq(A) prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

Prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da mezzi di trasporto pubblico e da macchine pulitrici.

Nell'ambito dei compiti comunali fissati all'art. 9 comma 3 LR 52/00 si formulano le seguenti prescrizioni:

- le società concessionarie e gli enti gestori di trasporti pubblici urbani ed extraurbani operanti nella Città di Asti devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa UE. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso.
- Il passaggio in aree con classificazione acustica 1 e 2 deve essere effettuato nel rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione Acustica.
- Lo svuotamento delle campane per la raccolta differenziata del vetro non potrà avvenire prima delle ore 8, e dopo le ore 22.
- La raccolta differenziata del tipo "porta a porta" dovrà avvenire con mezzi idoneamente silenziati, meglio se a trazione elettrica o ibrida.

Potrà essere attivata una opportuna Commissione Tecnica in cui siano presenti degli esperti in acustica per la valutazione dei bandi per l'acquisto di macchinari che possono essere disturbanti per la popolazione, così come già previsto per i locali di pubblico spettacolo e presso altri comuni con l'istituzione di una Commissione Comunale di Vigilanza ai sensi del DPR 28/05/01 n. 311.



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA

SCHEMI ESEMPLIFICATIVI



ALLEGATO 1: CANTIERI IN REGIME SEMPLIFICATO

Il/la sottoscritto/a, in qualità di, sede legale, codice fiscale/partita IVA recapiti (n. telefono fisso, cellulare, fax, e-mail)

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti previsti dalla normativa vigente, per la seguente attività rumorosa temporanea, che avrà luogo in (via, piazza, località, ecc. e numero civico), dal giorno, al giorno, le cui lavorazioni rumorose si effettueranno nei seguenti giorni:, nella fascia oraria dalle ore, alle ore, con una pausa di almeno un'ora dalle ore 12.00 alle ore 15.00, in una porzione del territorio comunale identificata dal Piano di Classificazione con la classe e tale da non interessare acusticamente aree di Classe I.

Al tal fine il sottoscritto dichiara:

- che verranno utilizzati macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
- che le immissioni sonore, da rispettare in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superiori al limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel decreto del Ministro dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
- di aver preso visione e di aver compreso le norme ed i regolamenti vigenti;
- che, nel caso in cui il cantiere sia ubicato all'interno di strutture residenziali o condominiali, verrà data comunicazione per iscritto all'Amministratore di Condominio o, in caso di assenza di Condominio, mediante avviso affisso nelle parti comuni, ai residenti negli ambienti abitativi potenzialmente disturbati, indicando modalità e tempi (orario e durata) delle attività rumorose, prima dell'avvio dei lavori;

e allega alla presente istanza una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire

data e firma



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

ALLEGATO 2: MANIFESTAZIONI IN REGIME SEMPLIFICATO

Il/la sottoscritto/a, in qualità di, sede legale, codice fiscale/partita IVA recapiti (n. telefono fisso, cellulare, fax, e-mail)

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti previsti dalla normativa vigente, per la seguente attività rumorosa temporanea, che avrà luogo in (via, piazza, località, ecc. e numero civico), dal giorno, al giorno, nella fascia oraria dalle ore, alle ore

Al tal fine il sottoscritto allega alla presente una relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi) ed i ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.), e sia indicata la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

data e firma



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

ALLEGATO 3: CANTIERI IN REGIME ORDINARIO

Il/la sottoscritto/a, in qualità di, sede legale, codice fiscale/partita IVA recapiti (n. telefono fisso, cellulare, fax, e-mail)

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti previsti dalla normativa vigente, per la seguente attività rumorosa temporanea, che avrà luogo in (via, piazza, località, ecc. e numero civico), dal giorno, al giorno, le cui lavorazioni rumorose si effettueranno nei seguenti giorni:, nella fascia oraria dalle ore, alle ore

Al tal fine il sottoscritto allega alla presente una documentazione previsionale di impatto acustico, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, redatta ai sensi della DGR 9-11616 del 02/02/2004, comprendente inoltre i seguenti dati:

- stima del livello di rumore previsto durante le singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area negli orari di apertura del cantiere, con particolare riferimento ai ricettori più esposti;
- descrizione dettagliata delle singole lavorazioni e/o fasi operative nelle quali si articola l'attività del cantiere e per le quali si richiede l'autorizzazione in deroga, con relativo cronoprogramma ed indicazione delle macchine e degli impianti coinvolti e del loro reale coefficiente di utilizzo;
- planimetria del cantiere e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, con indicazione delle aree interessate dalle singole lavorazioni e/o fasi operative, dei siti di installazione dei macchinari rumorosi fissi, dei ricettori sensibili presenti (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc.) e della tipologia di insediamento degli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione di eventuali accorgimenti, anche organizzativi, adottati al fine di mitigare l'impatto acustico del cantiere sugli ambienti di vita circostante;
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento delle attività di cantiere per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

data e firma



ARPA Piemonte - Dip. Asti. Attività Istituzionali di Produzione

ALLEGATO 4: MANIFESTAZIONI IN REGIME ORDINARIO

Il/la sottoscritto/a, in qualità di, sede legale, codice fiscale/partita IVA recapiti (n. telefono fisso, cellulare, fax, e-mail)

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga agli orari ed ai limiti previsti dalla normativa vigente, per la seguente attività rumorosa temporanea, che avrà luogo in (via, piazza, località, ecc. e numero civico), dal giorno, al giorno, nella fascia oraria dalle ore, alle ore

Al tal fine il sottoscritto allega alla presente una documentazione previsionale di impatto acustico, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8 della legge n. 447/1995, redatta ai sensi della DGR 9-11616 del 02/02/2004, comprendente inoltre i seguenti dati:

- stima del livello di rumore previsto durante lo svolgimento della manifestazione al perimetro dell'area ed in corrispondenza dei ricettori più esposti;
- valutazione del livello di rumore residuo riscontrabile nell'area in condizioni paragonabili a quelle di svolgimento dell'attività da autorizzare in deroga, con particolare riferimento ai ricettori più esposti, tenendo presente anche del rumore legato alla concentrazione di persone (con particolare attenzione alle fasi di deflusso in orario notturno), all'alterazione dei flussi di traffico e alla movimentazione dei veicoli all'interno delle aree adibite a parcheggio;
- programma dettagliato della manifestazione recante: calendario, orario di inizio e fine delle singole attività, orari effettivi di funzionamento delle varie sorgenti sonore (comprese attività del tipo: prove artistiche, collaudo di impianti, ecc.);
- planimetria dell'area di svolgimento della manifestazione e della zona circostante, in scala adeguata, per un raggio di almeno 200 m, sulla quale siano individuate tutte le sorgenti sonore (comprese aree di aggregazione e parcheggi), i ricettori sensibili (strutture scolastiche, ospedaliere, case di cura o riposo, ecc), la tipologia di insediamento per gli edifici del primo fronte esposto in ogni direzione;
- descrizione delle sorgenti sonore (caratteristiche degli impianti di amplificazione con posizionamento ed orientamento dei diffusori), dei sistemi di controllo e regolazione delle emissioni eventualmente presenti e degli accorgimenti adottati per diminuire il disturbo per la popolazione (taratura dell'impianto, orientamento del palco, posizionamento di barriere fonoassorbenti, ecc.);
- descrizione delle eventuali verifiche che si intendono compiere durante lo svolgimento della manifestazione per garantire il rispetto dei limiti prescritti nel provvedimento di autorizzazione.

data e firma



Limiti di Zona

Tabella A - classificazione del territorio comunale

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici


CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella C - valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempo di riferimento</i>	<i>tempo di riferimento</i>
	diurno (06.00-22.00)	notturmo (22.00-06.00)
<i>I aree particolarmente protette</i>	50	40
<i>II aree prevalentemente residenziali</i>	55	45
<i>III aree di tipo misto</i>	60	50
<i>IV aree di intensa attività umana</i>	65	55
<i>V aree prevalentemente industriali</i>	70	60
<i>VI aree esclusivamente industriali</i>	70	70



Normativa di Riferimento

PROVVEDIMENTI DELLO STATO

- Legge 26/10/1995 n. 447 "Legge Quadro Sull'inquinamento Acustico" e s.m.i. (Legge 12 luglio 2011, n. 106: "prime disposizioni urgenti per l'economia, art. 5 c.5);
- DPCM 14 novembre 1997 -Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- DPCM 5 dicembre 1997 -Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- Decreto 16/3/1998 -Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico;
- DPR n. 459 -18 Novembre 1998 -Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;
- DPCM 16 aprile 1999 n.215 -Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- DECRETO 29 novembre 2000 - Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore;
- DPR 3 aprile 2001, n.304 -"Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche";
- DPR 30/3/2004, n. 142 (G.U. n. 127 dell'1/6/2004): "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447";
- DPR 19 ottobre 2011, n. 227 (G.U. 3 febbraio 2012 n. 28): Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



PROVVEDIMENTI DELLA REGIONE PIEMONTE

- LR 20/10/2000, n.52 Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico ;
- DGR 4/3/1996, n. 81-6591 - Modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale;
- DGR 6/8/2001, n. 85-3802 - LR n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio;
- DGR 2/2/2004, n. 9-11616: (BURP n. 5 del 5/2/2004, SO n.2) LR n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;
- DGR 14/2/2005, n. 46-14762: (BURP n. 8 del 24/2/2005) L. R. n. 52/2000, art. 3. comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico;
- DGR 27 giugno 2012 n. 24-4049: Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della LR 25 ottobre 2000, n. 52.

ALTRE NORME

- NORMA UNI 11367/2010: “Acustica in edilizia - Classificazione acustica delle unità immobiliari - Procedura di valutazione e verifica in opera”;
- UNI-EN-ISO 140-4-5-7 (isolamento acustico via aerea tra ambienti, isolamento acustico delle facciate, rumore da calpestio solai);
- UNI-EN-ISO 717-1-2 (isolamento acustico per via aerea, isolamento rumore di calpestio);
- DIN 4109 (protezione dai rumori interni).